



La raccolta fondi

mercoledì 6 luglio 2022, ore 18.00

Francesca Colecchia – Arsea srl

In collaborazione con





I temi del giorno

- Qual è la disciplina della attività di raccolta fondi?
- Rappresento una ASD: siamo soggetti a queste linee guida anche se non siamo ETS?
- Quali caratteristiche deve avere una raccolta fondi?
- Quali tipologie di iniziative e quali regimi fiscali?
- I benefici fiscali per chi dona ad enti del terzo settore
- Le donazioni in natura
- Prestare i propri dipendenti: il volontariato di competenza
- Come si rendicontano le raccolte fondi?
- La disciplina fiscale della raccolta fondi
- I problemi irrisolti: l'occasionalità ed il rapporto tra attività di raccolta fondi e attività diverse

Qual è la disciplina della raccolta fondi?

*«1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore».*

Art. 7 DLgs 117/2017

Le Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore:

- a) declinano i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico con **disposizioni vincolanti**;
- b) rappresentano i diversi strumenti che è possibile adottare ma è un elenco esemplificativo, non esaustivo (*manca il riferimento al 5xmille, l'organizzazione delle tombole/lotterie/pesche di beneficenza, la partecipazione a bandi*).

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 giugno 2022



Rappresento una ASD: siamo soggetti a queste linee guida anche se non siamo ETS?

Non si configura l'obbligo giuridico ma

l'attività delle Direzioni regionali e provinciali sarà indirizzata ad intercettare i soggetti che, utilizzando abusivamente la qualifica di soggetti non – profit, svolgono di fatto attività inidonee a perseguire scopi istituzionali; in tale ambito, l'attività di controllo, oltre ad assumere un ruolo importante in termini di deterrenza, avrà come principale obiettivo il recupero a tassazione delle agevolazioni indebitamente fruita. Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, alla verifica dell'effettiva destinazione ad attività socialmente meritevoli delle risorse raccolte tramite campagne di raccolta fondi

Agenzia delle Entrate Circolare n. 21 del 20 giugno 2022

Quali caratteristiche deve avere una raccolta fondi?

Il decreto utilizza una accezione ampia, ricomprendendovi la sollecitazione di erogazioni liberali, il pagamento di un corrispettivo a fronte della cessione da parte dell'ETS di beni o servizi di modico valore ma anche contratti di sponsorizzazione e cause related marketing (CRM).

Tutte le azioni di raccolta fondi devono essere accomunate dalle seguenti caratteristiche:

- 1) deve essere esplicitata al donatore la causa della raccolta fondi (*«Nella raccolta fondi il soggetto erogatore è messo a conoscenza dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo ben individuato. L'ETS in questa fase evidenzia le finalità della raccolta al fine di portare a conoscenza dell'erogante se detti fondi sono diretti alle attività di interesse generale dell'ente o sono mirati a specifici progetti. Elementi, questi, che invece non sono generalmente rinvenibili nello svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice»*);
- 2) deve essere destinata a finanziare attività di interesse generale e non attività diverse da quelle di interesse generale;
- 3) le spese dell'evento **non possono essere superiori o prossime ai ricavi**, salvo che non si verifichino fatti che possano compromettere la buona riuscita dell'iniziativa, non individuabili a priori. In questo caso nella relazione illustrativa dell'evento sarà necessario illustrare le motivazioni per le quali si è verificata questa condizione;
- 4) l'attività può essere continuativa;
- 5) l'attività è soggetta a rendicontazione;

e rispettare i seguenti principi:

- 1) trasparenza,
- 2) verità;
- 3) correttezza.

Trasparenza

Le linee guida indicano una serie di informazioni che è opportuno offrire:

- 1) chi è il legale rappresentante dell'ente? Chi è il soggetto che sta sollecitando la donazione (*da cui la corretta comunicazione quando si effettua telemarketing e l'utilizzo del cartellino identificativo quando si sollecita la raccolta face to face*);
- 2) a chi chiedere informazioni sulla raccolta fondi? Dove poter eventualmente esaminare la relativa rendicontazione?
- 3) quanto dura la raccolta fondi, in quale ambito territoriale si svolge e – se possibile – qual è l'ammontare progressivo dei proventi raccolti?
- 4) a cosa è diretta la raccolta fondi? Categorie di beneficiari? Enti privati? Attività di interesse generale dell'ETS? Progetti specifici?
- 5) se la raccolta è finalizzata a progetti specifici,
 - a) qual è l'obiettivo?
 - b) qual è la destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato?
 - c) qualora siano raccolti fondi superiori al preventivato, come verranno utilizzate le eccedenze?
 - d) quando si concluderà il progetto?
 - e) come si effettuano le donazioni e quali sono i benefici fiscali per i donatori?

Trasparenza, correttezza e verità devono essere infatti i capisaldi della comunicazione.

È inoltre essenziale distinguere la comunicazione su fatti accertati rispetto alle opinioni dei promotori delle campagne e – si legge nelle linee guida – *“i messaggi non devono sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l'appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all'iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro.”*

Attenzione quindi anche alla scelta delle parole avvalendosi eventualmente di prontuari elaborati dagli stessi Enti del terzo settore. Per quanto concerne la terminologia da adottare con riferimento a persone con disabilità si segnalano per esempio le linee guida elaborate dalla struttura Media and Associations Relations di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Anffas e la Presidenza del Consiglio dei ministri grazie all'Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità e l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ([https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroupp/repository-documenti/newsroom/news/PDF Accessibile Le Parole Giuste Media e Persone con Disabilita.pdf](https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroupp/repository-documenti/newsroom/news/PDF%20Accessibile%20Le%20Parole%20Giuste%20Media%20e%20Persone%20con%20Disabilita.pdf)).



Verità

L'ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007 **che riguardano però solo la pubblicità commerciale**



Correttezza

«Viene quindi richiesto all'ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.

In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679.

La trasmissione di qualsivoglia comunicazione deve quindi fondarsi sul consenso espresso e specifico all'invio di materiale informativo che non sia stato revocato successivamente dai destinatari delle comunicazioni.

Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.


Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all'ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l'identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione».

Quali tipologie di iniziative e quali regimi fiscali?

Sotto il profilo fiscale le raccolte fondi potranno concretizzarsi in:

- a) introiti non soggetti mai a tassazione (salvo che per gli ETS enti commerciali) in quanto consistenti in erogazioni liberali la cui sollecitazione non è soggetta ad alcuna limitazione temporale;
- b) ricavi da eventi di raccolta fondi con cessione di beni o servizi di modico valore ai sovventori, fiscalmente irrilevanti se occasionali;
- c) **ricavi da rapporti corrispettivi nell'ambito di una raccolta fondi non occasionale che assumono rilevanza fiscale fatte salve le specifiche agevolazioni** – applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal CTS - dirette a:
 - 1) **organizzazioni di volontariato** (ex art. 84 CTS), per le quali non si considerano commerciali le seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
 - a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
 - 2) **associazioni di promozione sociale**, per le quali non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- d) **partnership con aziende** che – a seconda dei casi – possono avere rilevanza fiscale.

Quali sono gli strumenti di cui è possibile avvalersi?





A) strumenti per incentivare erogazioni liberali sempre fiscalmente agevolate in quanto prive di qualsivoglia forma di sinallagmaticità quali:

- 1) **direct mail**, ossia qualsiasi tipo di comunicazione diffuso per via postale, tra cui lettere personalizzate, materiali promozionali (per esempio dépliant, brochure, flyer-volantino), questionari, messaggi non indirizzati o non personalizzati, consegnati nelle portinerie o inseriti nelle cassette postali;
- 2) **telemarketing**, ossia la raccolta di donazioni attraverso il telefono che può svolgersi con modalità inbound, cioè ricevendo le chiamate presso l'organizzazione o presso l'eventuale call center che opera per conto della stessa, normalmente a seguito dell'invio da parte dell'organizzazione di materiali informativi e promozionali all'utenza, o con modalità outbound, consiste nell'effettuazione di telefonate da parte dell'organizzazione o del call center a donatori, soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella banca dati dell'organizzazione, a tutti coloro che comunque abbiano fornito consenso al trattamento dei propri dati personali nel qual caso è essenziale rendere visibile il numero telefonico del chiamante e comunicare con chiarezza le generalità dell'operatore e dell'ente;
- 3) **face – to – face**, una tecnica di raccolta fondi per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito attraverso il contatto diretto tra operatore (dialogatore) e potenziale donatore;
- 4) **la direct response television (DRTV)**, una pubblicità televisiva (spot) che, nel rispetto dei citati principi di trasparenza, verità e correttezza, sollecita il pubblico televisivo a rispondere direttamente all'appello dell'ETS, di solito chiamando un numero di telefono o visitando un sito Web, mediante la sottoscrizione di donazioni ricorrenti a valere su domiciliazione bancaria/postale o carta di credito;
- 5) **il salvadanaio**. Le linee guida raccomandano l'adozione delle seguenti prassi nel relativo utilizzo:
 - a) predisporre l'elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai;
 - b) predisporre un calendario della raccolta;
 - c) sigillare con cura i contenitori salvadanai attribuendo ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi dell'ETS che effettua la raccolta, e la finalità;
 - d) aprire i contenitori in una data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto;

A) strumenti per incentivare erogazioni liberali sempre fiscalmente agevolate in quanto prive di qualsivoglia forma di sinallagmaticità quali:

6) **lasciti testamentari.** Sul tema le linee guida si limitano ad evidenziare l'opportunità di predisporre informative sulle modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari, la differenza tra patrimonio disponibile e quote di legittima, la facoltà di modificare sempre le proprie disposizioni testamentarie, la possibilità di vincolare il lascito alla realizzazione di un dato progetto, rappresentando però, in tale ultimo caso la necessità di indicare nel testamento la possibilità di impieghi alternativi nei limiti delle attività di interesse generale svolte dall'ETS, qualora il progetto non fosse più realizzabile dopo il decesso del disponente. Si ricorda che l'articolo 82 del Codice del terzo settore prevede che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore - comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società – quando utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale agevolazione è già operativa per le organizzazioni che sono iscritte nei previgenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale o nell'anagrafe delle ONLUS mentre per le altre realtà si rende necessario attendere il primo gennaio dell'anno successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali;

7) **i numeri solidali**, per il cui utilizzo si rinvia al codice di autoregolamentazione adottato dall'AGCOM;

8) **la raccolta fondi attraverso donazioni on line**, sia ricorrendo al sito internet istituzionale dell'ETS che a pagine di donazione su piattaforme esterne all'ETS (*crowdfunding, personal fundraising*), promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui social media.



B) Strumenti per incentivare erogazioni che presentano sinallagmaticità e che diventano fiscalmente rilevanti quando l'attività viene svolta in modo non occasionale:

1) **il merchandising**, ossia la cessione di beni di modico valore (*gadget o altri prodotti, anche alimentari, talvolta donati dalle aziende come forma di sostegno alle attività di interesse generale dell'ETS*) contraddistinti dal marchio dell'ETS apposto sul bene e/o caratterizzante il contesto delle attività di promozione della vendita. La volontà espressa dall'acquirente di sostenere le attività di interesse generale dell'ETS attraverso l'acquisto del merchandising caratterizza questa particolare forma di transazione rispetto una normale compravendita di beni. L'attività di vendita del merchandising avviene solitamente (ma non esclusivamente) attraverso il coinvolgimento di volontari e sostenitori in contesti pubblici: è questa una forma di coinvolgimento e partecipazione al sostegno delle attività di interesse generale particolarmente gratificante per chi partecipa attivamente a tali attività e apprezzata dal pubblico. Per la vendita di merchandising in forma continuativa vi possono essere, per esempio:

- a) la gestione di siti per la vendita in forma elettronica (**on line shopping**);
- b) l'organizzazione di punti vendita fisici organizzati all'interno delle sedi dell'ETS o in altri spazi fisici in uso all'ETS o a terzi (**c.d. corner shop e charity shop**).

Anche questa forma di sostegno alle attività di interesse generale deve essere improntata al rispetto dei criteri generali di trasparenza, verità e correttezza;

B) Strumenti per incentivare erogazioni che presentano sinallagmaticità e che diventano fiscalmente rilevanti quando l'attività viene svolta in modo non occasionale:

2) **eventi per raccogliere fondi organizzati direttamente dall'ETS o realizzati da un soggetto terzo**, sia esso una agenzia o un ente che opera in piena autonomia per cui l'ETS risulta solo il beneficiario del contributo, fatta salva la necessità di gestire aspetti come la comunicazione del marchio e del nome dell'ente.

Nel caso in cui l'evento sia organizzato da terzi, sarà cura dell'ETS valutare la compatibilità tra l'attività svolta dal terzo e la mission dell'ETS e redigere per iscritto le condizioni del rapporto tra i due soggetti.

Nell'organizzazione dell'evento sarà necessario definire i seguenti aspetti:

- pianificare dell'evento;
- stipulare polizze assicurative per rischi collegati all'evento;
- stipulare contratti con fornitori (es: ENEL, contratto per lo smaltimento dei rifiuti), artisti e altri;
- verificare e rispettare gli adempimenti burocratici (licenze, permessi e altro);
- verificare e rispettare gli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza;
- verificare e rispettare gli adempimenti relativi alle norme di pubblico spettacolo;
- verificare ed espletare gli adempimenti legati all'eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
- verificare ed espletare gli adempimenti fiscali (es: tasse comunali per l'occupazione del suolo pubblico) la liquidazione del diritto d'autore (SIAE) e l'eventuale liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti;
- pubblicizzare l'evento indicando finalità della raccolta, modalità di versamento dei contributi, recapiti dell'ETS per consentire al donatore di chiedere e ottenere informazioni sull'evento stesso.

C) partnership con imprese for profit che, a seconda delle modalità adottate, possono determinare entrate fiscalmente rilevanti o meno.

Si tratta di ...

- erogazioni liberali *(a cui applicare le agevolazioni fiscali di cui all'art. 83 del CTS),*
- donazione di beni *(a cui applicare le agevolazioni fiscali di cui all'art. 83 del CTS),*
- donazione di tempo da parte dei dipendenti dell'azienda *(l'art. 100 del TUIR),*
- payroll giving *(donazioni dell'equivalente economico di una o più ore di lavoro per tramite del datore di lavoro che trattiene la relativa somma dal mese indicato dal lavoratore per devolverlo all'ente beneficiario. Sul tema si rinvia alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 441/2008),*
- la joint fund raising *(dove l'azienda garantisce il proprio sostegno alla causa sociale, ponendosi come intermediario tra i propri clienti e l'organizzazione senza scopo di lucro come nel caso delle compagnie aeree che durante il volo promuovono erogazioni liberali a ETS),*
- la transaction-based promotion o CRM di transazione *(in cui l'azienda effettua una donazione subordinata all'acquisto di un prodotto o servizio da parte del consumatore),*
- la joint promotion *(dove l'azienda fa da veicolo all'ETS per una campagna di raccolta fondi come nel caso delle riviste che danno la possibilità di inserire come allegati opuscoli informativi dell'ETS) e*
- il licensing *(partnership in cui l'organizzazione non profit concede il proprio marchio alla azienda profit in cambio di un corrispettivo economico fiscalmente rilevante).*

I benefici fiscali per chi dona ad enti del terzo settore

<i>Erogante persona fisica</i>	<i>Erogante ente</i>
<p><i>a) dall'imposta lorda sull'IRPEF si detrae il 30 % (35% se ODV) delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro purché le erogazioni liberali in denaro siano effettuate con modalità tracciabili;</i></p> <p><i>b) le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.</i></p>	<p><i>Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS da enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.</i></p>

Le donazioni in natura

Con il Decreto del Ministero del Lavoro 28/11/2019 sono state definite le modalità di erogazione di beni in natura agli ETS.

Qual è il valore del bene?

Il valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) se si tratta di un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;
- b) nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa o materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale del bene e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR;
- c) qualora, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale del bene, sia superiore a €30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una **perizia giurata** che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

La quantificazione del valore del bene interessa anche l'APS ai fini dell'eventuale valorizzazione di costi e ricavi figurativi nel bilancio.

L'erogazione liberale in natura deve risultare da **atto scritto** contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Se per quantificare il valore del bene ci si è avvalsi della **perizia giurata di stima** una copia deve essere consegnata al beneficiario dell'erogazione liberale.



Prestare i propri dipendenti: il volontariato di competenza

L'art. 100 del TUIR, oggi destinato solo alle ONLUS, sarà applicabile a tutti gli enti del terzo settore non commerciali (ex art. 89 CTS) dall'esercizio successivo a quello di autorizzazione dell'Unione europea ai nuovi regimi fiscali.

La disposizione prevede che

«Sono inoltre deducibili:

*i) le spese relative all'impiego di **lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato**, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi».*

Come si rendicontano le raccolte fondi?

Il Codice del terzo settore ha ribadito l'obbligo di rendicontare le raccolte pubbliche di fondi occasionali come era previsto dal Decreto Legislativo 460/1997. Qui di seguito gli aspetti caratterizzanti:

- 1) il rendiconto della singola raccolta fondi deve essere inserito all'interno del bilancio;
- 2) unitamente al rendiconto è necessario predisporre una relazione che illustri, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- 3) la rendicontazione varia a seconda del sistema contabile adottato, ossia:
 - a) se l'ente predispose il bilancio di competenza evidenzia nel rendiconto gestionale la macro-voce ma nella relazione di missione, al punto 24), fornirà anche una descrizione di detta attività, come riportata nella Sezione C del rendiconto gestionale, comprensiva pertanto anche della raccolta fondi abituale;
 - b) se l'ente predispose il bilancio secondo il criterio di cassa, si limiterà, in relazione all'attività di raccolta fondi abituale, a compilare la pertinente voce di bilancio del rendiconto medesimo.

Tipologia di raccolta fondi	ETS con bilancio per competenza	ETS con rendiconto di cassa
Raccolte fondi non occasionali	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto di cassa
Raccolte fondi occasionali	I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione	i rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa previsto dall'articolo 13, comma 2 del CTS

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL'ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117

Denominazione ETS _____

C.F. _____

Sede _____

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione _____

Eventuale denominazione dell'evento _____

Durata della raccolta fondi: dal _____ al _____

a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale	
- liberalità monetarie	
- valore di mercato liberalità non monetarie	
- altri proventi	
Totale a)	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale	
- oneri per acquisto beni	
- oneri per acquisto servizi	
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature	
- oneri promozionali per la raccolta	
- oneri per lavoro dipendente o autonomo	
- oneri per rimborsi a volontari	
- altri oneri	
Totale b)	
Risultato della singola raccolta (a-b)	

Tutti gli ETS dovranno allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema allegato, anche una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell'evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti. Qui di seguito la bozza proposta.

Lo schema non è vincolante!



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

L'ETS _____, dal _____ al _____ ha posto in essere un'iniziativa denominata _____,

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € _____ (riportare il totale entrate in danaro).

Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € _____ su c/c bancario per un totale di € _____ altro _____ e/o sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di € _____

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati: _____

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale (utilizzando la terminologia dell'art. 5 del CTS) _____ e per le seguenti finalità: _____

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (*campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi*) _____

La disciplina fiscale della raccolta fondi

Tutti gli enti non commerciali, con il Codice del terzo settore anche gli enti del terzo settore commerciali ivi incluse le imprese sociali. Sotto il profilo fiscale abbiamo le seguenti discipline:

La generalità degli enti non commerciali	Le associazioni e società sportive dilettantistiche in regime 398/1991 (e le proloco) che non siano enti del terzo settore
<p>«Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:</p> <p>a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione»</p> <p style="text-align: right;">Art. 143 del TUIR</p> <p>Le attività di cui sopra, «fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale».</p> <p style="text-align: right;">Art. 2 DLgs 460/1997</p>	<p>2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali (euro 51.645,69):</p> <p>a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;</p> <p>b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo»</p> <p style="text-align: right;">Art. 25 L. 133/1995</p>

La disciplina fiscale della raccolta fondi per gli enti del terzo settore

Sotto il profilo fiscale il Codice del terzo settore prevede (a decorrere dall'esercizio successivo a quello di autorizzazione della Commissione europea dei nuovi regimi fiscali) che:

«4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5 (enti del terzo settore non commerciali):

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione».

Art. 79 del DLgs 117/2017

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle **organizzazioni di volontariato** e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Art. 84 del DLgs 117/2017

«6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito **a fini di sovvenzione**, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione (**associazione di promozione sociale**) senza alcun intermediario e sia svolta **senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente** per fini di concorrenzialità sul mercato.

Art. 85 del DLgs 117/2017

I problemi irrisolti

1) L'occasionalità

Il Codice del terzo settore non chiarisce il concetto di occasionalità nella realizzazione della raccolta fondi. Si ricorda che l'articolo 2 del Decreto Legislativo 460/1997 prevedeva che con decreto del Ministro delle finanze sarebbero stati stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di raccolta fondi potesse considerarsi occasionale. Il decreto non è mai stato approvato.

Sicuramente può dirsi occasionale la realizzazione di due eventi all'anno in quanto in tali termini si è espresso il legislatore (art. 25 della Legge 133/1999) con riferimento a dette attività svolte da associazioni sportive dilettantistiche e pro loco in regime ex lege 398/1991.

Sicuramente può dirsi occasionale anche l'evento ripetuto per tanti anni nella stessa occasione perché occasionali sono stati definiti i servizi accessori al Palio di Siena (Risoluzione del 19.10.1987 n. 323543).

Ovviamente l'evento per essere occasionale deve anche svilupparsi in un arco temporale ristretto per cui si ritiene che non si possa parlare di occasionalità con riferimento a due eventi di un mese ciascuno. A titolo meramente esemplificato sia la Regione Emilia-Romagna che la Toscana nel disciplinare il turismo sociale qualificano come non professionale in quanto occasionale l'organizzazione di viaggi di durata non superiore a cinque giornate.

Si attende quindi un provvedimento normativo o quanto meno una indicazione di prassi che possa risolvere la definizione di occasionalità onde evitare contestazioni.



I problemi irrisolti

2) Il rapporto tra attività di raccolta fondi e attività diverse

Il Codice del terzo settore individua:

- le attività di interesse generale;
- le attività diverse da quelle di interesse generale;
- le attività di raccolta fondi.

Le attività diverse devono essere secondarie e si verifica tale condizione quando le relative entrate siano di ammontare inferiore al 30% del totale dei ricavi o al 66% delle spese complessive, costi figurativi inclusi. Si ritiene che le attività di raccolta fondi, anche se svolte con modalità continuativa e quindi fiscalmente rilevante, non debbano essere computate tra le entrate diverse ma non tutti concordano.

Sul punto sarebbe auspicabile un intervento di prassi in considerazione degli effetti significativi che potrebbe avere una diversa interpretazione in merito sulla gestione degli ETS.

Diverso discorso invece deve essere fatto con riferimento alla qualifica di ente non commerciale atteso che in questo caso le attività di raccolta fondi (*sinallagmatiche, non quelle meramente erogative*) concorrono al plafond dell'attività commerciale quando non presentino il carattere della occasionalità. Unica eccezione è rappresentata dai ricavi derivanti da sponsorizzazione che - seppur qualificati come redditi da attività diverse da quelle di interesse generale - sono esclusi dal computo per verificare la natura commerciale, o meno, dell'ente (*ex art. 79 del Codice del terzo settore applicabile dall'esercizio successivo a quello di autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali*).